

Successivo venir meno della causa del rapporto principale - Diritto di ripetizione del garante nei confronti dell'accipiens - Esclusione - Diritto di rivalsa nei confronti del debitore - Fondamento - Fattispecie.

Nel contratto autonomo di garanzia il garante, una volta che abbia pagato nelle mani del creditore beneficiario, non può agire in ripetizione nei confronti di quest'ultimo in caso di successivo venir meno della causa del rapporto principale, potendo esperire azione di regresso ex art. 1950 c.c. unicamente nei confronti del debitore garantito, il quale a sua volta - ove vittoriosamente escusso dal garante - potrà agire in rivalsa nei confronti del garantito, perché al momento dell'escussione della garanzia il garante non avrebbe potuto eccepire la mancanza della causa originaria del rapporto al di fuori dell'ipotesi di escussione fraudolenta della garanzia. (Nella specie, in cui il garante autonomo aveva effettuato un pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate, prima dell'annullamento dell'avviso di accertamento emesso nei confronti del garantito, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello, la quale, pur avendo escluso l'escussione fraudolenta della garanzia da parte del creditore beneficiario, aveva erroneamente ammesso, nei confronti di quest'ultimo, l'esercizio da parte del garante dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c.).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 865 del 13/01/2025 (Rv. 673747-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1936, Cod_Civ_art_1950, Cod_Civ_art_2033